

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° settembre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),²

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali sotto forma di aiuti agli investimenti.

² Tali aiuti comprendono contributi federali (contributi) e crediti di investimento.

Sezione 2: Provvedimenti individuali

Art. 2³ Definizioni

¹ Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con oltre 50 carichi normali.

² Gli articoli 3–9 si applicano per analogia all'orticoltura esercitata a titolo professionale, e l'articolo 9 alle piccole aziende commerciali.

RU 1998 3098

¹ RS 910.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

Art. 3⁴ Volume di lavoro necessario

¹ Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).⁵

^{1bis} Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera d si applica il volume di lavoro minimo richiesto per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991⁶ sul diritto fondiario rurale.⁷

^{1ter} Per il sostegno a edifici di economia rurale nuovi o a trasformazioni equivalenti di edifici per vacche lattifere, scrofe madri o galline ovaiole e per serre destinate alla produzione vegetale, il numero di USM necessario è di:

- a. zona di pianura 1,75 USM;
- b. zona collinare, zona di montagna I 1,50 USM.⁸

² In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari e per l'olticoltura esercitata a titolo professionale.¹⁰

³ Per il calcolo del volume di lavoro non sono presi in considerazione:

- a. le superfici agricole utili al di fuori del raggio locale;
- b. i provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.

Art. 3a¹¹ Volume di lavoro necessario nelle aree a rischio

¹ Nelle aree delle regioni di montagna e di quelle collinari nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, il volume di lavoro necessario è di almeno 0,75 USM.

² L'Ufficio federale fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

Art. 4 Presupposti personali

¹ È data formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁶ RS **211.412.11**

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁹ RS **910.91**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

- a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002¹² sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale quale contadina sancita da un attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione speciale dell'agricoltura.¹³

^{1bis} Nel caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1.¹⁴

² È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1 la gestione efficace dell'azienda durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.¹⁵

³ Per i gestori di aziende situate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 1, una formazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.¹⁶

⁴ In caso di affitto temporaneo in vista della cessione dell'azienda a un successore, gli aiuti agli investimenti possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono personalmente l'azienda.

Art. 5¹⁷ Ritiro di aziende

Nei cinque anni precedenti la concessione di aiuti agli investimenti, il richiedente deve aver ritirato o ritirare l'azienda o parti di essa alle seguenti condizioni:

- a. nell'ambito della famiglia, secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991¹⁸ sul diritto fondiario rurale;
- b. all'infuori della famiglia, al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito dell'intera azienda.

Art. 6 Gestione di aziende

¹ Il richiedente deve legittimare il successo della sua gestione. Tale legittimazione non è necessaria in caso di aiuto iniziale conformemente all'articolo 106 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 lettera a della LAgr.

¹² **RS 412.10**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹⁸ **RS 211.412.11**

² In caso di grandi investimenti la loro opportunità deve risultare da una concezione aziendale. Se necessario, prima di sostenere gli investimenti occorre esporre la struttura e la situazione di successione delle aziende circostanti ed esaminare adeguate ristrutturazioni nonché forme interaziendali di collaborazione.

³ Il richiedente attesta che dopo l'investimento l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche ai sensi del titolo 1 capitolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁹ sui pagamenti diretti sono rispettate (OPD).

Art. 7²⁰ Reddito e sostanza

¹ L'aiuto agli investimenti non è concesso se il reddito determinante del richiedente supera 120 000 franchi.

² Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento dei contributi non ridotti non vengono versati.

³ Per reddito determinante s'intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990²¹ sull'imposta federale diretta, ridotto di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.

⁴ Se prima dell'investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.²²

⁵ Se, oltre all'oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull'arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell'investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi.²³

⁶ La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti le pertinenze aziendali, senza il patrimonio finanziario, le colture perenni e il capitale di terzi.²⁴

⁷ I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne i cortili utilizzati nell'agricoltura.

⁸ Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica del reddito determinante, rispettivamente della sostanza rettificata dei partecipanti.

⁹ Laddove è concesso un contributo e un credito d'investimento, la riduzione si applica prima al contributo e poi al credito d'investimento.²⁵

¹⁹ **RS 910.13**

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

²¹ **RS 642.11**

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

Art. 8 Onere sopportabile

¹ La possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.

² L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:

- a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;
- b. garantire il servizio degli interessi;
- c. adempiere gli impegni di rimborso;
- d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e
- e. rimanere solvibile.

Art. 9²⁶ Aziende in affitto

¹ Gli affittuari di aziende appartenenti a persone giuridiche o fisiche all'infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno trent'anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell'azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent'anni. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

² Per affittuari di cui al capoverso 1 è sufficiente un diritto di superficie non a sé stante se il proprietario del fondo autorizza l'affittuario per almeno trent'anni a costituire un diritto di pegno immobiliare per l'ammontare del capitale di terzi necessario.

³ Sempre che reddito e sostanza del locatore non superino i limiti di cui all'articolo 7, per gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all'infuori della famiglia basta adempiere i seguenti presupposti:

- a. per un aiuto agli investimenti: un diritto di superficie di almeno vent'anni e un contratto di affitto di uguale durata per il resto dell'azienda; per contributi per bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di vent'anni;
- b. per un credito di investimento: l'annotazione del contratto di affitto nel registro fondiario per la durata del credito e la garanzia del credito da parte del proprietario impegnando l'oggetto del contratto d'affitto come pegno immobiliare.

⁴ Un aiuto agli investimenti è concesso conformemente ai capoversi 1–3 purché l'azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).

Art. 10 Programma delle disposizioni computabile

¹ Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un programma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garantita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono integrate soltanto aree situate all'interno del raggio locale. Sono altresì computate le possibilità di estivazione.

² Per la fissazione del programma delle disposizioni computabile non vengono presi in considerazione i contratti di ritiro di concime aziendale.

³ Il patrimonio edilizio esistente deve essere integrato nella concezione di risanamento purché ciò sia sensato ed economicamente vantaggioso.

⁴ Il richiedente può realizzare un più vasto programma delle disposizioni purché siano comprovate la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti complessivi.

Art. 10a²⁷ Piccole aziende commerciali

¹ Le piccole aziende commerciali nella regione di montagna ricevono aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono imprese autonome;
- b. la loro attività comprende quantomeno il primo livello di trasformazione delle materie prime agricole;
- c. prima dell'investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 1000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 4 milioni di franchi;
- d. la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati sono comprovati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.

² La piccola azienda commerciale deve corrispondere per le materie prime agricole almeno lo stesso prezzo pagato per prodotti simili nella regione di approvvigionamento dell'impresa.

³ Un piano aziendale deve comprovare l'economicità dell'impresa.

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

Sezione 3: Provvedimenti collettivi

Art. 11 Definizione²⁸

¹ Si considerano provvedimenti collettivi:

- a.²⁹ le bonifiche fondiarie che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale;
- b. i miglioramenti strutturali per un'azienda di estivazione con almeno 50 carichi normali;
- c. i progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (progetti di sviluppo regionale);
- d.³⁰ i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 49 capoverso 1 lettere b e c, che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole;
- e.³¹ i provvedimenti per le finalità di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura determinante almeno due aziende agricole o due aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale.³²

² Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie:³³

- a. le ricomposizioni particellari con provvedimenti strutturali (migliorie integrali);
- b.³⁴ i provvedimenti di cui all'articolo 14 che richiedono un importante sforzo di coordinamento, costituiscono un interesse agricolo di importanza quantomeno regionale e si applicano in una zona in cui migliorie integrali non sono adeguate.

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4839).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4839).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

Art. 11a³⁵ Progetti di sviluppo regionale

¹ I progetti di sviluppo regionale comprendono provvedimenti destinati:

- a. a creare valore aggiunto nell'agricoltura; o
- b. a rafforzare la cooperazione intersettoriale tra l'agricoltura e i settori affini, segnatamente l'artigianato, il turismo, l'economia forestale e del legno.

² Oltre ai provvedimenti menzionati nel capoverso 1, i progetti possono comprendere anche provvedimenti volti a rispondere a questioni d'interesse pubblico che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale.

³ I provvedimenti adottati nell'ambito di un progetto devono fondarsi su un approccio globale dal punto di vista del contenuto ed essere coordinati con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio.

⁴ L'agricoltura partecipa in modo preponderante a un progetto se:

- a. almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola;
- b. almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da gestori o dalle loro famiglie, o
- c. la maggior parte dei membri dell'organizzazione promotrice è composta da gestori e questi detengono la maggioranza dei voti.

Art. 11b³⁶ Presupposti

Presupposti per il sostegno secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e sono:³⁷

- a.³⁸ le aziende dei produttori, escluse le aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale, soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5–18 OPD³⁹;
- b. in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a;
- c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nella comunità aziendale e nell'organo esecutivo;
- d. per il provvedimento previsto esiste una concezione della gestione;
- e. l'economicità è comprovata.

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4839).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3651).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3651).

³⁹ RS **910.13**

Sezione 4: Esclusione dell'aiuto agli investimenti, divieto di concorrenza nei confronti di altre imprese⁴⁰

Art. 12 Esclusione dell'aiuto agli investimenti

¹ La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:

- a. provvedimenti dei quali il Cantone o un ente cantonale è il committente d'opera o detiene una partecipazione maggioritaria;
- b.⁴¹ edifici agricoli, edifici dell'orticoltura esercitata a titolo professionale o edifici di piccole aziende commerciali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto pubblico, fatti salvi gli edifici alpestri.

² La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali di:

- a. aziende di proprietà di persone giuridiche. Ne sono escluse le società di capitali secondo l'articolo 2 capoverso 3 dell'OPD⁴² del 7 dicembre 1998;
- b. aziende la cui gestione è destinata primariamente a scopi non agricoli;
- c.⁴³ aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l'investimento, le disposizioni generali del Titolo 1 dell'OPD del 7 dicembre 1998.

³ I motivi d'esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali.⁴⁴

Art. 13⁴⁵ Divieto di concorrenza nei confronti di imprese esistenti

¹ Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoverso 1 lettera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b–d e 107a LAgr sono concessi solamente se nessuna impresa esistente nella regione adempie in modo equivalente il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equivalente.⁴⁶

² Il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando esplicitamente all'articolo 13.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁴² RS 910.13

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).

Capitolo 2: Contributi

Sezione 1: Concessione di contributi

Art. 14 Bonifiche fondiarie

¹ Contributi sono accordati per:⁴⁷

- a.⁴⁸ le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;
- b. gli impianti di collegamento, come strade agricole, teleferiche e impianti di trasporto analoghi;
- c. i provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo;
- d.⁴⁹ il ripristino dopo danni causati da elementi naturali e la protezione di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;
- e. i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1^{er} della legge federale del 1° luglio 1966⁵⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio;
- f.⁵¹ ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell'ambiente in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a–d, in particolare il promovimento della compensazione ecologica, la costruzione o la sostituzione di muri a secco e la creazione di reticoli di biotopi;
- g. il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua in relazione con i provvedimenti di cui alle lettere a-d;
- h. l'acquisto dei dati di basi e le inchieste in relazione con i miglioramenti strutturali;
- i.⁵² l'approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali e per insediamenti rurali.

² I contributi per l'approvvigionamento con acqua ed elettricità e per i lattodotti vengono concessi unicamente nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella zona di estivazione.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3651).

⁵⁰ RS **451**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

³ Possono essere concessi contributi per il periodico ripristino di:

- a. impianti di collegamento conformemente al capoverso 1 lettera b;
- b. impianti per la conservazione e il miglioramento del bilancio idrico del suolo conformemente al capoverso 1 lettera c;
- c. approvvigionamento idrico conformemente al capoverso 2;
- d. muri a secco di terrazzi utilizzati a scopo agricolo di cui al capoverso 1 lettera f.⁵³

⁴ All'orticoltura esercitata a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.⁵⁴

Art. 15 Costi per benefiche fondiarie che danno diritto ai contributi⁵⁵

¹ In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:⁵⁶

- a. i costi di costruzione, comprese le eventuali prestazioni proprie e le forniture di materiale;
- b. i costi di progettazione e di direzione dei lavori;
- c. i costi per i lavori geometrici e di progettazione in caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché queste ultime soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessarie all'identificazione e alla coltivazione delle nuove particelle;
- d. i costi per l'acquisto di terreni in relazione con il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 14 lettera g e, nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata, i costi per l'acquisto di terreni destinati alla sistemazione di interconnessioni ecologiche, sino a un massimo di otto volte il valore di reddito;
- e. i costi per l'aggiornamento delle misurazioni ufficiali in relazione con i provvedimenti di cui all'articolo 14 lettere b-g;
- f. le tasse fondate su leggi federali;
- g.⁵⁷ un'indennità unica fino a un massimo di 800 franchi all'ettaro versata ai locatori che trasmettono ad un'organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 18 anni.

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

² I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a–c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per la fissazione dei costi che danno diritto ai contributi.⁵⁸

³ Non danno diritto ai contributi in particolare:⁵⁹

- a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d’arte, nonché i costi suppletivi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori e da modifiche progettuali non autorizzate;
- b. i costi per l’acquisto di terreni, eccettuati quelli di cui al capoverso 1 lettera d, nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
- c. le indennità per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili, se queste vengono pagate ai partecipanti;
- d. i costi degli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità conformemente all’articolo 14 capoverso 2;
- e. le spese per l’acquisto di pertinenze mobili;
- f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicurazione, le tasse e simili;
- g. i costi d’esercizio e di manutenzione.

⁴ I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri:

- a. interesse agricolo;
- b. altri interessi pubblici.⁶⁰

Art. 15a⁶¹ Lavori aventi diritto ai contributi nell’ambito del ripristino periodico

¹ Nell’ambito del ripristino periodico conformemente all’articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori hanno diritto ai contributi:

- a. strade:
il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
- b. teleferiche:
le revisioni periodiche;
- c. evacuazione delle acque in agricoltura:
la pulizia e il ripristino di condotte principali e collettori, di condotte di derivazione, di fosse d’evacuazione e di impianti di pompaggio;

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁶¹ Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

- d. impianti d'irrigazione:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti e di fosse principali di adduzione;
- e. approvvigionamento idrico:
la revisione e il ripristino di manufatti e impianti;
- f. muri a secco di terrazze:
il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale.

² L'Ufficio federale stabilisce un elenco dettagliato dei lavori aventi diritto ai contributi, i limiti per il ripristino ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera d e per la sostituzione una volta scaduta la durata di vita nonché i periodi ricorrenti minimi.

Art. 15^{b62} Costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale

¹ I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. La documentazione necessaria all'elaborazione del progetto dà diritto ai contributi.

² I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri:

- a. l'interesse dell'agricoltura, inclusi i settori affini collegati direttamente al progetto;
- b. altri interessi pubblici.

Art. 16⁶³ Aliquote dei contributi

¹ Per le bonifiche fondiarie e i progetti di sviluppo regionale valgono le seguenti aliquote massime:

per cento

- a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 e per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c:
 - 1. zona di pianura 34
 - 2. zona collinare e zona di montagna I 37
 - 3. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione 40
- b. per gli altri provvedimenti collettivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b:
 - 1. zona di pianura 27
 - 2. zona collinare e zona di montagna I 30
 - 3. zone di montagna II-IV e regione d'estivazione 33

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

per cento

- | | | |
|----|---|----|
| c. | per i provvedimenti individuali ai sensi dell'articolo 2: | |
| 1. | zona di pianura | 20 |
| 2. | zona collinare e zona di montagna I | 23 |
| 3. | zone di montagna II–IV e regione d'estivazione | 26 |

² Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15.

³ I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione secondo l'articolo 28a. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supplementari di cui all'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi di cui all'articolo 15b.⁶⁴

Art. 16a⁶⁵ Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico

¹ Per il ripristino periodico di strade (art. 15a cpv. 1 lett. a) e dell'evacuazione delle acque in agricoltura (art. 15a cpv. 1 lett. c) i seguenti costi danno diritto ai contributi:

- | | | |
|------------------|---|---------|
| a. ⁶⁶ | per il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate, compreso il ripristino del drenaggio, per km di strada: | |
| | | franchi |
| 1. | in caso di difficoltà tecniche contenute (situazione normale) | 30 000 |
| 2. | in caso di difficoltà tecniche moderate | 45 000 |
| 3. | in caso di difficoltà tecniche importanti | 60 000 |
| b. | nell'evacuazione delle acque in agricoltura per la pulizia di condotte principali e collettori oppure il ripristino di fosse d'evacuazione, per km: | 5 000 |

² Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e canali di drenaggio (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.⁶⁷

³ L'Ufficio federale stabilisce le aliquote dei costi aventi diritto ai contributi conformemente al capoverso 1.

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁴ I contributi forfettari per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e all'articolo 15 capoverso 4 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.⁶⁸

⁵ Per il ripristino periodico secondo l'articolo 15a capoverso 1 lettere b, d, e ed f, i contributi in funzione dei costi di costruzione si calcolano in base agli articoli 15 e 16. Non sono concessi contributi supplementari in base all'articolo 17.⁶⁹

Art. 17⁷⁰ Contributi supplementari

¹ Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- a. facilitazione della gestione agricola nell'ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;
- b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;
- c. provvedimenti di protezione del suolo;
- d. altri provvedimenti ecologici importanti;
- e. salvaguardia degli edifici e dei paesaggi rurali tradizionali;
- f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;
- g. produzione di energie rinnovabili;
- h. aumento del valore aggiunto nell'ambito di provvedimenti collettivi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2.

² Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d.

³ Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.

⁴ Le aliquote di contributo per bonifiche fondiariae non possono superare complessivamente il 40 per cento nella zona di pianura e il 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 LAgr.

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

Art. 18 Edifici agricoli

¹ Nella regione di montagna e in quella collinare, come pure nella regione di estivazione, vengono concessi contributi per:

- a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo nonché di rimesse;
- b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;
- c. l'acquisto da terzi di edifici esistenti di economia rurale e alpestri, al posto di provvedimenti edilizi.

² Nella regione di montagna e in quella di estivazione vengono concessi contributi per la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio.⁷¹

Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli

¹ Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono stabiliti contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un programma delle disposizioni computabile.

² Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Esso ammonta a:

	per USM	Contributo forfettario di base massimo per azienda
	franchi	franchi
a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma al massimo per azienda:		
1. zona collinare e zona di montagna I	2800	155 000
2. zone di montagna II–IV	4000	215 000
b. edifici alpestri	2600	nessun limite. ⁷²

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

³ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare per l'elemento «stalla» pari al 20 per cento dell'importo forfettario per UBG.⁷³

⁴ L'Ufficio federale stabilisce mediante ordinanza la graduazione dei contributi per unità, elemento o parte dell'edificio.⁷⁴

⁵ In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

⁶ Un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applicano le seguenti aliquote massime di contributo:

	per cento
a. zona collinare e zona di montagna I	40
b. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	50 ⁷⁵

⁷ Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è stabilito applicando un'aliquota del 22 per cento ai costi che danno diritto ai contributi. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.⁷⁶

Art. 19a a 19c⁷⁷

Art. 19d⁷⁸ Piccole aziende commerciali

¹ Alle piccole aziende commerciali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

² L'importo dei contributi è fissato conformemente all'articolo 19 capoverso 7.

³ Per ogni impresa il contributo ammonta al massimo a 300 000 franchi.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁷⁷ Introdotti dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006 (RU **2006** 4839). Abrogati dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

Art. 20⁷⁹ Prestazione del Cantone

¹ La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale. L'aiuto finanziario cantonale minimo ammonta a:

- a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2 e per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;
- b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b, nonché all'articolo 18 capoverso 2;
- c. 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l'articolo 2.⁸⁰

^{1bis} Non è richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.⁸¹

² Nella prestazione finanziaria del Cantone possono essere computati:

- a. le prestazioni degli enti territoriali di diritto pubblico che non partecipano direttamente all'opera;
- b. i contributi di Comuni che devono fornire obbligatoriamente tali prestazioni in base alle disposizioni del diritto cantonale, quale quota di partecipazione al contributo del Cantone.

³ Nel caso di bonifiche fondiari per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall'Ufficio federale.

Sezione 2: Domande, approvazione del progetto, pagamenti**Art. 21** Domande

¹ Le domande di contributo devono essere inoltrate al Cantone.

² Il Cantone esamina le domande.

³ Se ritiene che le condizioni di assegnazione del contributo sono adempite, il Cantone trasmette una corrispondente domanda di contributo all'Ufficio federale.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

Art. 22 Coordinamento tra contributi e crediti di investimento

Se per il medesimo edificio agricolo sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere inoltrati contemporaneamente all'Ufficio federale.

Art. 23 Parere dell'Ufficio federale

¹ Prima di presentare una domanda di contributo il Cantone chiede il parere dell'Ufficio federale. È fatto salvo l'articolo 24.

² L'Ufficio federale si esprime mediante:

- a. un'informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una valutazione approssimativa dei costi o se l'epoca di esecuzione del progetto non può essere fissata;
- b. un preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;
- c. un corapporto vincolante ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988⁸² concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, se viene effettuata una procedura di esame di impatto sull'ambiente.

Art. 24 Progetti senza parere preliminare dell'Ufficio federale

Il parere dell'Ufficio federale non è necessario se:

- a.⁸³ il contributo presumibile al progetto non supera 100 000 franchi oppure, in caso di sostegno combinato, la somma del contributo e del credito di investimento (compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e di aiuti alla conduzione aziendale) non supera 300 000 franchi;
- b. il progetto non rientra negli inventari federali di oggetti di importanza nazionale;
- c. non è necessaria l'autorizzazione di un ufficio federale e non è dato obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale; e
- d. il supplemento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 6 è inferiore al 15 per cento del contributo forfettario.

Art. 25 Documenti della domanda di contributo⁸⁴

¹ Le domande di contributo dei Cantoni devono informare in merito alle circostanze determinanti per la fissazione dello stesso.

⁸² RS 814.011

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4839).

² Esse contengono i seguenti allegati:

- a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e di concessione dell'aiuto finanziario del Cantone;
- b.⁸⁵ la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'articolo 97 LAgr;
- c. decisioni relative agli aiuti finanziari degli enti territoriali di diritto pubblico, nella misura in cui il Cantone ne esige il computo nell'aiuto finanziario cantonale;
- d. foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53) in caso di sostegno combinato;
- e. oneri e condizioni del Cantone.

³ Gli ulteriori allegati tecnici alla domanda di contributo sono designati dall'Ufficio federale.

Art. 25a⁸⁶ Documenti della convenzione

¹ Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all'articolo 28a:⁸⁷

- a. l'approvazione del progetto da parte dell'autorità cantonale competente;
- b.⁸⁸ la prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'articolo 97 LAgr; se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa;
- c. le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone;
- d. la documentazione tecnica;
- e.⁸⁹ il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53).

² Per quanto riguarda i progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a, oltre ai documenti di cui al capoverso 1 occorre illustrare il potenziale di creazione di valore aggiunto, l'interesse pubblico, l'economicità dei provvedimenti e il coordinamento con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3651).

⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4839).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3651).

⁸⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

Art. 26 Esame del progetto da parte dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale esamina la conformità del progetto con la legislazione federale, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel parere, nonché l'opportunità dal profilo agricolo e tecnico.

Art. 27⁹⁰ Assegnazione del contributo

L'Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato, viene approvato contemporaneamente anche il credito d'investimento.

Art. 27a⁹¹ Decisione di contribuzione

¹ Unitamente alla decisione di contribuzione l'Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni.

² Esso stabilisce i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.

Art. 28 Decisione di principio

¹ L'Ufficio federale prende una decisione di principio:

- a. su richiesta del Cantone;
- b. ...⁹²
- c. in caso di progetti eseguiti a tappe.

² Nella sua decisione l'Ufficio federale stabilisce il principio dell'assegnazione del contributo.

³ Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 5 milioni di franchi sono prese d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.⁹³

⁴ La decisione di principio si fonda su un progetto di massima con stima dei costi e su un programma di esecuzione che indichi il fabbisogno creditizio annuo presumibile.

Art. 28a⁹⁴ Convenzione

¹ La convenzione tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente fornitori di prestazioni è conclusa sotto forma di un contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.⁹⁵

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4839).

⁹² Abrogata dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4839).

² La convenzione disciplina segnatamente:

- a. gli obiettivi del progetto;
- b. i provvedimenti che consentono di realizzare l'approccio globale;
- c. i contributi;
- d. il controlling;
- e. il versamento dei contributi;
- f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
- g. gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- h.⁹⁶ la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'articolo 97 LAgr;
- i. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti;
- j. la durata e la risoluzione della convenzione.

³ A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.

Art. 29 Controllo da parte dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale effettua controlli saltuari circa l'esecuzione dei provvedimenti e l'utilizzazione dei fondi federali versati.

Art. 30 Pagamento al Cantone

¹ Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell'avanzamento dei lavori. L'importo minimo di ogni pagamento parziale è di 40 000 franchi.

² Un massimo dell'80 per cento del contributo complessivo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.⁹⁷

³ Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su singola richiesta del Cantone.

Sezione 3: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti

Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti

¹ L'inizio dei lavori e gli acquisti possono essere effettuati solamente quando l'aiuto agli investimenti risulta da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e la competente autorità cantonale ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.⁹⁸

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

² L'autorità cantonale competente può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori o gli acquisti anticipati se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un aiuto agli investimenti.

³ L'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati di progetti sostenuti con un credito di investimento superiore all'importo limite (art. 55 cpv. 2) o con un contributo può essere concessa unicamente con il consenso dell'Ufficio federale.⁹⁹

⁴ In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non sono concessi aiuti agli investimenti.

Art. 32 Esecuzione dei progetti di costruzione

¹ L'esecuzione deve corrispondere al progetto o al programma delle disposizioni determinante per l'aiuto agli investimenti.

² Le modifiche progettuali importanti necessitano dell'approvazione preliminare dell'Ufficio federale. Sono importanti le modifiche progettuali che:

- a. determinano modifiche delle basi e dei criteri determinanti per decidere in merito all'aiuto agli investimenti;
- b. concernono progetti che rientrano negli inventari della Confederazione o erano sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

³ I maggiori costi che superano 50 000 franchi e ammontano a oltre il 10 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale se per essi è richiesto un contributo.

Sezione 4: Garanzia delle opere

Art. 33¹⁰⁰ Vigilanza

¹ I Cantoni informano l'Ufficio federale, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (art. 103 LAgr).

² Su richiesta dell'Ufficio federale, gli presentano ogni due anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adottati.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3651).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

Art. 34¹⁰¹ Alta vigilanza

L'Ufficio federale esercita l'alta vigilanza. Esso può effettuare controlli in loco.

Art. 35 Modifica della destinazione e frazionamento

¹ Si considera in particolare modifica della destinazione:

- a. l'edificazione o l'utilizzazione di terreno coltivato e di edifici agricoli per scopi non agricoli;
- b. la cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici sussidiati. Rientra in questa categoria anche la riduzione della base foraggera, se ne risulta l'inadempimento delle condizioni di contribuzione ai sensi degli articoli 3 o 10;
- c. la rinuncia alla ricostruzione o al ripristino di edifici e impianti sussidiati dopo una distruzione in seguito a incendio o ad avvenimenti naturali;
- d. nel caso di approvvigionamento con acqua ed elettricità, la cessazione dell'utilizzazione agricola degli edifici allacciati o l'allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era stato indicato nel progetto determinante ai fini della decisione sul contributo.

² Non rientrano nel divieto di modificare la destinazione le particelle che al momento della decisione sul contributo non erano utilizzate a scopo agricolo o erano state distinte nell'ambito del progetto per un'utilizzazione non agricola.

³ Non è ammesso il frazionamento di terreno coltivato che faceva parte integrante di una ricomposizione particellare.

⁴ Il divieto di modificare la destinazione inizia con l'assegnazione del contributo federale, quello di frazionare con l'acquisto della proprietà dei nuovi fondi.

⁵ Il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di rimborso cessano 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

Art. 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

- a. l'assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione non agricole;
- b. le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge federale del 22 giugno 1979¹⁰² sulla pianificazione del territorio;
- c. l'assenza del fabbisogno agricolo di ripristino di edifici e di impianti distrutti da incendio o da avvenimenti naturali;

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹⁰² RS 700

- d. il fabbisogno in costruzioni della Confederazione, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.

Art. 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento

¹ Se autorizza una modifica della destinazione o un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla restituzione dei contributi assegnati.

² Le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all'Ufficio federale soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione.

^{2bis} Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 500 franchi per caso singolo nonché alla restituzione di contributi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3.¹⁰³

³ I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un'autorizzazione fondata sull'articolo 36 lettera d.

⁴ In caso di modifica della destinazione o di frazionamento senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti.

⁵ Sono in particolare determinati per l'importo della restituzione:

- a. le aree sottratte al loro scopo;
- b. l'entità dell'utilizzazione non agricola;
- c. il rapporto tra la durata di utilizzazione conforme e quella effettiva (art. 29 cpv. 1 della LF del 5 ott. 1990¹⁰⁴ sugli aiuti finanziari e le indennità).

⁶ La durata di utilizzazione conforme è di:

- | | |
|---|---------|
| a. nel caso di bonifiche fondiarie | 40 anni |
| b. per gli edifici agricoli | 30 anni |
| c. per le aziende di trasformazione dell'economia lattiera e gli impianti meccanici come le teleferiche | 20 anni |

Art. 38 Obbligo di manutenzione e gestione

¹ Le superfici di compensazione ecologica, determinante nell'ambito di provvedimenti collettivi di ampia portata, devono essere gestite conformemente al titolo 3 capitolo 1 dell'OPD¹⁰⁵ sui pagamenti diretti.

² La cura dei biotopi si fonda sulle disposizioni di protezione valide per gli oggetti interessati. In loro assenza, il Cantone emana le disposizioni necessarie.

³ Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all'obbligo di tolleranza dell'articolo 71 della LAgr.

¹⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹⁰⁴ RS **616.1**

¹⁰⁵ RS **910.13**

⁴ In caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi, previa diffida infruttuosa. Per il calcolo della restituzione sono determinanti i contributi assegnati alle superfici non gestite o alle opere di carente manutenzione.

Art. 39 Altri motivi di restituzione

¹ I contributi devono essere restituiti:

- a. se sono stati assegnati ai Cantoni sulla scorta di informazioni inesatte o falsi di partecipanti o di organi ufficiali;
- b. se gli aiuti finanziari dei Cantoni, dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico determinanti nella fissazione del contributo federale non sono stati successivamente versati o sono stati restituiti;
- c. in caso di gravi lacune di esecuzione o di inosservanza di oneri e condizioni;
- d. se vengono successivamente operati cambiamenti contrari ai presupposti del sostegno federale o se le ripercussioni dei miglioramenti sostenuti sono fortemente deprezzate da interventi dei proprietari dell'opera o del fondo;
- e.¹⁰⁶ in caso di alienazione con utile, nel quale caso l'utile è calcolato conformemente agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991¹⁰⁷ sul diritto fondiario rurale; l'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.

² Il contributo da restituire viene calcolato:

- a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-d, secondo gli articoli 28 e 30 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990¹⁰⁸;
- b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera e, secondo l'articolo 37 capoverso 5.

Art. 40 Ordine di restituzione

¹ Le restituzioni di contributi sono ordinate dal Cantone nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo. Nel caso di opere collettive i proprietari sono responsabili sino a concorrenza della loro partecipazione.

² L'Ufficio federale impone al Cantone di ordinare la restituzione se nell'ambito della sua alta vigilanza accerta modifiche della destinazione non autorizzate, incurie manifeste di manutenzione o di gestione oppure altri motivi di restituzione. Se del caso l'Ufficio federale può ordinare direttamente la restituzione al Cantone.

³ È fatto salvo il diritto di regresso dei proprietari dell'opera o del fondo nei confronti delle persone che con il loro comportamento colpevole hanno provocato la restituzione.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹⁰⁷ RS 211.412.11

¹⁰⁸ RS 616.1

Art. 41 Conteggio dei contributi restituiti

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi restituiti nel corso dell'anno precedente. Nel conteggio essi indicano:

- a. il numero della pratica attribuito all'epoca dalla Confederazione;
- b. i motivi della restituzione;
- c. il calcolo dell'importo reclamato.

Art. 42 Menzione nel registro fondiario

¹ Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario

- a. in mancanza di un registro fondiario o di un'istituzione sostitutiva cantonale sufficiente;
- b. se la menzione dovesse comportare un onere sproporzionato;
- c. in caso di bonifiche fondiarie non vincolate alle superfici (p. es. approvvigionamento con acqua ed elettricità);
- d.¹⁰⁹ in caso di ripristini periodici.

² Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a–c, al posto della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna al rispetto del divieto di modificare la destinazione, dell'obbligo di gestione e di manutenzione, dell'obbligo di restituzione e di altri eventuali oneri e condizioni.¹¹⁰

³ La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione devono essere inviate all'Ufficio federale al più tardi con la richiesta del pagamento finale o, per le imprese sussidiate a tappe, con la prima richiesta di pagamento finale di una tappa.¹¹¹

⁴ Il Cantone notifica all'ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto della modifica di destinazione e l'obbligo di restituzione. L'ufficio del registro fondiario iscrive tale data nella menzione.

⁵ La menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell'obbligo di restituzione sono radiate d'ufficio al loro spirare.

⁶ Su richiesta delle persone gravate e con il consenso del Cantone la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica di destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

Capitolo 3: Crediti di investimento

Sezione 1: Crediti di investimento per provvedimenti individuali

Art. 43 Aiuto iniziale

¹ L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. L'articolo 4 capoverso 2 non è applicabile.¹¹²

² Deve essere utilizzato per provvedimenti in relazione diretta con l'azienda contadina.

³ L'aiuto iniziale è accordato alle aziende con un volume di lavoro di almeno 1,25 USM.¹¹³

^{3bis} Nelle aree di cui all'articolo 3a l'aiuto iniziale è accordato già a partire da 0,75 USM.¹¹⁴

⁴ Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 260 000 franchi.¹¹⁵

⁵ L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare dell'aiuto iniziale all'interno della fascia definita nei capoversi 3-4.¹¹⁶

⁶ I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 50 000 franchi quando rilevano un'azienda in affitto o in proprietà.¹¹⁷

Art. 44¹¹⁸ Provvedimenti edilizi

¹ I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

- a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale, di serre e di case d'abitazione agricole;
- b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;
- c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione, di edifici di economia rurale e di edifici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi;
- d. provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini;

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 382).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

- e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.
- ² Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:
- a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute;
 - b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.
- ³ L'orticoltura esercitata a titolo professionale riceve crediti di investimento per:
- a. le serre;
 - b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all'attività dell'azienda;
 - c. l'acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi;
 - d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.

Art. 45 Pesca e piscicoltura

¹ I pescatori professionisti e la piscicoltura ricevono crediti di investimento per l'ampliamento dei locali di lavorazione e di vendita.

² Il sostegno è limitato ai locali che servono alla pesca di pesci indigeni e alla produzione svizzera.

Art. 45a¹¹⁹ Piccole aziende commerciali

¹ Alle piccole aziende commerciali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali sempre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

² Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

³ Il credito di investimento ammonta al massimo a 1,5 milioni di franchi per impresa.

⁴ I termini di rimborso sono retti dall'articolo 52.

Art. 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi

¹ I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

- a. edifici di economia rurale e alpestri, in funzione di un programma delle disposizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità;

¹¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

b.¹²⁰ case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,25 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1.

² Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:¹²¹

	Fr.
a. ¹²² edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG:	
1. zona di pianura	9000
2. zona collinare e zona di montagna I	6000
3. zone di montagna II-IV	6000
b. ¹²³ edifici di economia rurale per suini e pollame, per UBG	9000
c. edifici alpestri, per UBG	5 000
d. abitazioni	200 000 ¹²⁴

³ Se rinuncia volontariamente ai contributi secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere a e b, per edifici di economia rurale al richiedente sono versate le aliquote forfettarie per la regione di pianura e per edifici alpestri l'aliquota doppia per crediti d'investimento.¹²⁵

⁴ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettere a e b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD¹²⁶, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 20 per cento per l'elemento «stalla».¹²⁷

⁵ La graduazione dei crediti di investimento per unità, elemento o parte dell'edificio è stabilita in un'ordinanza dell'Ufficio federale.

⁶ In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato.

⁷ L'importo forfettario massimo ammonta al 50 per cento dei costi computabili per:

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹²⁶ RS 910.13

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

- a. serre e edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione;
- b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché articolo 45.¹²⁸

⁸ In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e vicine all'agricoltura, il forfait ammonta a 200 000 franchi al massimo.¹²⁹

Art. 47¹³⁰ Credito di investimento massimo e minimo

¹ Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi:

	Fr.
a. zona di pianura	800 000
b. zona collinare e di montagna	700 000. ¹³¹

² Il Cantone può rinunciare a concedere crediti inferiori a 20 000 franchi.

Art. 48 Termini di rimborso

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

- a. 8–12 anni per l'aiuto iniziale;
- b. 12–20 anni per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione nonché il risanamento di case d'abitazione e di edifici di economia rurale;
- c.¹³² 8–15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e e capoverso 3 nonché dell'articolo 45;
- d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a–c, l'importo minimo di rimborso annuo è di 4000 franchi.

² Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a–c il Cantone può:

- a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;
- b. sospenderli per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario peggiorano senza sua colpa.¹³³

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

Sezione 2: Crediti di investimento per provvedimenti collettivi

Art. 49¹³⁴ Provvedimenti sostenuti

¹ Sono sostenuti con crediti di investimento:

- a. le bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 11;
- b. la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l'acquisto di macchine e veicoli;
- c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato;
- d. gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
- e. i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a.

² L'orticoltura esercitata a titolo professionale è sostenuta con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.

Art. 49a¹³⁵ Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà

Organizzazioni di cui all'articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l'acquisto di mobili e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.

Art. 50 Fondi propri

¹ I crediti di investimento per provvedimenti collettivi possono essere concessi se il richiedente finanzia almeno il 15 per cento dei costi residui (spese di investimento, dedotti i contributi pubblici) con mezzi propri e ne è attestata la sopportabilità.¹³⁶

² Le prestazioni di terzi possono essere computate come capitale proprio.

Art. 51¹³⁷ Importo dei crediti di investimento

¹ I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.¹³⁸

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5369). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

² In caso di progetti particolarmente innovativi o di progetti difficilmente sopportabili ma assolutamente indispensabili, l'aliquota può essere aumentata sino al 65 per cento. L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per aliquote più elevate.

³ Il Cantone può rinunciare a concedere crediti inferiori a 30 000 franchi.

⁴ Crediti di costruzione di cui all'articolo 107 capoverso 2 L'Agr possono essere concessi fino all'ammontare della somma dei contributi pubblici.

⁵ L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.¹³⁹

Art. 52 Termini di rimborso

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini massimi:

- a.¹⁴⁰ dieci anni per le macchine e le installazioni nonché per la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà;
- b. 20 anni per i provvedimenti edilizi;
- c. 3 anni per i crediti di costruzione.
- d. a prescindere dai termini stabiliti dalle lettere a–c, l'importo minimo di rimborso annuo è di 6000 franchi.

² Entro il termine massimo di rimborso, il Cantone può rinviare di due anni al massimo il rimborso dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera b.

Sezione 3: Procedura

Art. 53 Domande, esame e decisione

¹ Le domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda, giudica l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni.

³ Nel caso di domande inferiori o uguali all'importo limite, il Cantone notifica la decisione al richiedente e contemporaneamente informa l'Ufficio federale mediante il modulo di notifica. La notifica della decisione cantonale all'Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest'ultimo.¹⁴¹

⁴ Nel caso di domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'Ufficio federale, unitamente ai documenti pertinenti. La notifica al richiedente viene effettuata dopo l'approvazione da parte dell'Ufficio federale.

¹³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

Art. 54 Coordinamento tra contributi e crediti di investimento

¹ Se per il medesimo edificio agricolo sono concessi contributi e crediti di investimento (sostegno combinato), la domanda di contributo e il modulo di notifica per crediti di investimento (art. 53) devono essere presentati contemporaneamente all'Ufficio federale.

² In caso di sostegno combinato la procedura di domanda è disciplinata dagli articoli 23–27.

Art. 55 Procedura di approvazione

¹ Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla ricevuta postale del fascicolo completo da parte dell'Ufficio federale.

² L'importo limite ammonta a:

- a.¹⁴² 350 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;
- b. 500 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione;¹⁴³
- c. ...¹⁴⁴

³ Il saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale deve essere preso in considerazione nel caso del capoverso 2 lettera a.¹⁴⁵

⁴ Se decide in modo autonomo, l'Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni nel singolo caso.

Sezione 4: Inizio dei lavori e acquisti nonché esecuzione dei progetti**Art. 56** Inizio dei lavori e acquisti

L'articolo 31 si applica per analogia all'inizio dei lavori e agli acquisti.

Art. 57 Esecuzione dei progetti di costruzione

L'articolo 32 capoversi 1 e 2 lettera a, si applica per analogia all'esecuzione dei progetti di costruzione.

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹⁴⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3651).

Sezione 5: Garanzia, revoca e rimborso dei crediti di investimento

Art. 58 Garanzia di crediti di investimento

¹ I crediti di investimento devono possibilmente essere garantiti con garanzie reali.

² Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare la costituzione di un'ipoteca unitamente alla decisione di assegnazione del credito. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

³ Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.

Art. 59 Revoca di crediti di investimento

Sono segnatamente gravi motivi di revoca dei crediti di investimento:

- a. l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento;
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;
- c. la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991¹⁴⁶ sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;
- d. l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli;
- e. l'inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione;
- f. la rinuncia all'utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b della LAgr;
- g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione constatata dal Cantone;
- h. il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza;
- i. la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci.

Art. 60 Alienazione con utile

¹ In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere rimborsati.¹⁴⁷

¹⁴⁶ RS 211.412.11

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

² L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991¹⁴⁸ sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i valori d'imputazione.¹⁴⁹

³ ...¹⁵⁰

Sezione 6: Finanziamento e vigilanza

Art. 61 Gestione dei fondi federali

¹ Le domande cantonali di fondi federali vanno presentate all'Ufficio federale in funzione del fabbisogno.

² L'Ufficio federale esamina le domande e versa i fondi ai Cantoni nell'ambito dei crediti autorizzati.

^{2bis} Entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile, il Cantone notifica all'Ufficio federale lo stato del conto comprensivo degli interessi maturati.¹⁵¹

³ I Cantoni gestiscono mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presentano entro fine aprile il consuntivo annuale all'Ufficio federale.

Art. 62 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale può ripetere i fondi non utilizzati che superano il doppio del fondo cassa minimo durante due anni e

- a. assegnarli a un altro Cantone; oppure
- b. in caso di bisogno attestato, trasferirli all'aiuto alle aziende, purché venga fornita una corrispondente prestazione cantonale.

² Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:

Fr.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. sino a 50 milioni di franchi | 1 milione |
| b. da 50 a 150 milioni di franchi | 2 milioni |
| c. oltre 150 milioni di franchi | 3 milioni ¹⁵² |

³ Se i mezzi sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di sei mesi.

¹⁴⁸ RS 211.412.11

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5369).

¹⁵⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6187).

Capitolo 4: Disposizioni finali¹⁵³**Art. 63** Disposizioni transitorie

¹ Nel caso di progetti eseguiti a tappe, sono applicabili le aliquote secondo le disposizioni della previgente ordinanza del 14 giugno 1971¹⁵⁴ sulle bonifiche fondiarie, purché una decisione di principio sia stata emanata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 ...¹⁵⁵

Art. 63a¹⁵⁶ Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007

Le aliquote di contributo attuali restano applicabili ai progetti per i quali la decisione è stata presa o la convenzione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2008.

Art. 64 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 382).

¹⁵⁴ [RU **1971** 996, **1974** 146 art. 5 n. 13, **1975** 1089, **1977** 338 I 21 2273 I 13.1, **1993** 879 all. 3 n. 22, **1994** 10 I 2, **1997** 2779 II 60. RU **1999** 295 art. 7 lett. b]

¹⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5369).

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6187).

